



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'IVASS E LA CONSOB SULLA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI EMITTENTI

L'IVASS e la CONSOB

VISTI gli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, che dettano i principi generali in materia di coordinamento delle attività e collaborazione tra le Autorità di vigilanza;

VISTI gli articoli 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (“TUF”) e 10, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, “Codice delle Assicurazioni Private” (“CAP”), che regolano la collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, e il segreto di ufficio tra la CONSOB e l’IVASS;

VISTO l’Accordo Quadro stipulato il 21 ottobre 2021 tra l’IVASS e la CONSOB, con il quale sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge;

VISTO il Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (“Regolamento Emittenti”);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/1129 e successive modifiche ed integrazioni (“Regolamento UE Prospetto”);

VISTO il Regolamento Consob n. 17221/2010 e successive modifiche ed integrazioni (“Regolamento Operazioni con parti correlate”);

VISTO il decreto legislativo del 6 settembre 2024, n. 125 (“Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”);

VISTO il D.Lgs. n. 39/2010 e il Regolamento (UE) n. 537/2014 (“Disciplina in materia di revisione legale”);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 del CAP, “*scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla CONSOB, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari*”;

CONSIDERATI i poteri di vigilanza attribuiti alla CONSOB nei riguardi degli emittenti dal TUF, in armonia con le disposizioni dell’Unione Europea, finalizzati alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali;

VISTE le competenze della Consob in materia di emittenti con strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e, in particolare, in materia di società con azioni quotate come definite dall'articolo 119 del TUF;

CONSIDERATA l'esigenza di regolare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra l'IVASS e la CONSOB nell'ambito dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali nei confronti degli emittenti;

CONSIDERATA l'esigenza delle due Autorità di disporre tempestivamente di informazioni aggiornate con particolare riferimento ad eventuali circostanze o fatti che possano incidere sulla adeguata attivazione dei rispettivi poteri;

convengono quanto segue:

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente Protocollo, si intendono per:

- a) *“Autorità”*: la CONSOB e/o l'IVASS;
- b) *“Emittenti vigilati dalla CONSOB”*: gli emittenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w), del TUF (“emittenti quotati”); le società di cui all'articolo 119, comma 1, del TUF (“società con azioni quotate”); gli emittenti di cui agli articoli 94, comma 3, e 113, comma 1, e gli emittenti azioni di cui all'articolo 114, comma 12, lettere b) e c), del TUF (“altri emittenti”);
- c) *“Soggetti vigilati dall'IVASS”*: le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), aa), bb), del CAP;
- d) *“Emittenti vigilati”*: i soggetti vigilati dalla CONSOB di cui alla lettera b) e che rientrino tra i Soggetti vigilati dall'IVASS di cui alla lettera c);
- e) *“Prospetto”*: il prospetto di offerta e/o di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale e/o di titoli di debito riguardanti un Emittente vigilato o un Emittente vigilato dalla CONSOB che controlla uno o più Soggetti vigilati dall'IVASS;
- f) *“Documento di esenzione”*: il documento informativo di cui all'articolo 1, paragrafo 6-bis, lettera b), del Regolamento UE Prospetto;
- g) *“Documento di offerta”*: il documento di offerta pubblica di acquisto e/o di scambio destinato alla pubblicazione di cui all'articolo 102, comma 3, del TUF.

2. Ambito di applicazione

2.1 Il presente Protocollo intende rafforzare la collaborazione tra l'IVASS e la CONSOB nell'esercizio delle rispettive attività istituzionali nei riguardi degli Emittenti vigilati.

3. Scambio di informazioni sugli Emittenti vigilati

3.1. L'IVASS e la Consob collaborano mediante scambio di informazioni sugli Emittenti vigilati al fine di agevolare le rispettive funzioni. Con riferimento agli Emittenti vigilati:

(a) l'IVASS fornisce alla CONSOB aggiornate informazioni concernenti, tra l'altro, interventi su: la situazione economico-patrimoniale; gli assetti tecnico-organizzativi; la verifica del rispetto delle regole prudenziali; l'adozione degli interventi e dei provvedimenti di vigilanza;

(b) la CONSOB fornisce all'IVASS aggiornate informazioni aventi ad oggetto: gli assetti proprietari, la tutela dei diritti dei soci; il governo societario; le informazioni finanziarie fornite dagli emittenti vigilati al pubblico; nonché l'adozione degli interventi, delle decisioni e dei provvedimenti di vigilanza anche per quanto riguarda le rendicontazioni di sostenibilità rese ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 125/2024 dagli Emittenti vigilati.

3.2. Con specifico riguardo alla materia della finanza sostenibile, le due Autorità si scambiano informazioni sulle iniziative a carattere tematico o relative a specifiche azioni di vigilanza, intraprese da ciascuna di esse.

4. Scambio di informazioni in occasione dell'avvio di procedimenti di approvazione da parte della CONSOB

4.1. La CONSOB comunica all'IVASS l'avvio dei procedimenti di approvazione di: (1) prospetti; (2) documenti di esenzione; (3) documenti relativi alle offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio, e fornisce gli elementi informativi concernenti i soggetti e le relative operazioni.

4.2. L'IVASS, con riguardo ai soggetti vigilati per cui riceve la comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.1, fornisce alla CONSOB informazioni rilevanti concernenti, tra l'altro: la situazione economico-patrimoniale, gli assetti tecnico-organizzativi, la verifica del rispetto delle regole prudenziali, l'adozione degli interventi, delle decisioni e dei provvedimenti di vigilanza.

5. Scambio di informazioni e collaborazione nell'esercizio dei poteri di vigilanza ispettiva

5.1 L'IVASS e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie di rispettiva competenza e si danno tempestiva comunicazione dell'avvio delle ispezioni, precisandone il relativo ambito, e dell'avvenuta conclusione degli accertamenti.

5.2 Qualora, in connessione a propri accertamenti, l'IVASS o la CONSOB riscontrino incidentalmente profili di possibile interesse per l'altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, esse ne informano quest'ultima tempestivamente, trasmettendole le informazioni e i documenti acquisiti.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



5.3. L'IVASS e la CONSOB stabiliscono forme di coordinamento delle ispezioni e di collaborazione dei rispettivi gruppi ispettivi.

6. Validità del Protocollo e procedure di modifica

6.1 La validità del presente Protocollo è a tempo indeterminato.

6.2 Il presente Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nelle premesse, per garantire l'adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte e per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

6.3 Le Autorità definiscono a livello operativo le modalità di attuazione delle disposizioni del presente Protocollo.

7. Entrata in vigore e pubblicità del Protocollo

7.1 Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dell'IVASS e della CONSOB ed è pubblicato da ciascuna Autorità nel proprio sito *internet*.

Roma,

per l'IVASS
Il Presidente

per la CONSOB
Il Presidente